



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE CORSI DI I E II LIVELLO E
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

Decreto Rettorale
Classificazione: III/7
N. allegati: 6

OGGETTO: Avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità, istituiti nell'Università degli Studi di Siena, ai sensi del D.M. 249 del 10 settembre 2010, per l'a.a. 2020/2021

IL RETTORE

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare gli artt. 13 e 14, e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 8 febbraio 2010, n. 170 "Norme in materia dei disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare l'art. 5, co. 4, e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'art. 15 contenente "Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114;
- VISTA la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni e integrazioni”;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015”, ma preso atto che non è stato emanato il Regolamento di cui all’art. 12, co. 5 del predetto Decreto Legislativo. n. 66 e che pertanto restano in vigore le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 249/2010;
- VISTO il Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- VISTO il Decreto Legge n. 104/2013 convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, ed in particolare l’art. 15 comma 3bis;
- VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l’articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 ed in particolare l’articolo 2, comma 8, ai sensi del quale “Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 81 del 25 marzo 2013, recante “Regolamento concernente: “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, co. 416 della Legge 244 del 24 dicembre 2007” ed in particolare gli artt. 5 e 13;
- VISTO il Decreto Ministeriale 4 aprile 2011, n. 139, recante “Attuazione del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del Decreto n. 249 del 10 settembre 2010”;
- VISTO il Decreto Ministeriale 30 novembre 2012, n. 93, recante “Definizione delle modalità di accreditamento



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

delle sedi di tirocinio, ai sensi dell'art. 12, co. 3, del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;

- VISTO il Decreto Ministeriale 1 dicembre 2016, n. 948, “Disposizioni concernenti l’attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”;
- VISTO il Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado previste dal DPR n. 19/2016;
- VISTO il Decreto Ministeriale 10 agosto 2017, n. 616, riguardante le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59;
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, “Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al D.M. 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”;
- VISTO il Decreto Interministeriale 7 agosto 2020, n. 90 “Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità” e le modifiche apportate all’articolo 4 del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92;
- VISTA la Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 12 gennaio 2021, n. 2475 con la quale si danno indicazioni operative per l’avvio del VI ciclo dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’a.a. 2020/2021;
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 luglio 2021, n. 755 di attivazione del VI ciclo del Corso di specializzazione per il sostegno scolastico a.a. 2020-2021 e il relativo allegato contenente le indicazioni dei posti fissati e delle sedi autorizzate;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI (ex pluribus 19 dicembre 2016, n. 5388) con le quali si afferma l’equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica conseguito al termine dei percorsi di sperimentazione attivati presso gli Istituti magistrali;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento UE (General Data Protection Regulation, GDPR) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 1332 in data 26 settembre 2016 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Rettorale Rep. 1545/2013 prot. n. 35051 del giorno 11 ottobre 2013 relativo all’attribuzione della titolarità del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità al Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale;
- VISTA la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale Rep. n. 5/2021 prot. n. 10704 del 26 gennaio 2021, successivamente ratificata dal Consiglio del predetto Dipartimento con la delibera Rep. 5/2021, prot. 13287 del 29 gennaio 2021, con la quale si propone l’attivazione dei percorsi formativi di specializzazione al sostegno per l’a.a. 2020/2021 e si forniscono le indicazioni relative all’ordinamento e alle modalità di funzionamento degli stessi;
- CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università toscane; in data 28 gennaio 2021;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico con delibera del 9 febbraio 2021 e l’approvazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 19 febbraio 2021, in merito all’attivazione per l’a.a.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

2020/2021 dei Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, con utenza sostenibile così suddivisa:

- Infanzia n. 35,
- Scuola primaria n. 75,
- Scuola secondaria di primo grado n. 100,
- Scuola secondaria di secondo grado n. 125;

e con valorizzazione della contribuzione dovuta in € 100,00 per la partecipazione alle procedure di ammissione e in € 2.500,00 per la frequenza ai corsi;

DECRETA

Articolo 1 - Attivazione

1. È indetta la selezione per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e II grado, istituiti presso l'Università degli Studi di Siena nell'a.a. 2020/2021, ai sensi del D.M. del 6 luglio 2021 n. 755, del D.M. dell'8 febbraio 2019 n. 92 e del D.I. 7 agosto 2020 n. 90, in attuazione del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249 e del D.M. del 30 settembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il numero di posti disponibili per ciascun grado di scuola, ai sensi dell'allegato A al D.M. del 6 luglio 2021 n. 755, è il seguente:

Grado di istruzione	N. posti
Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola dell'infanzia	35
Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria	75
Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado	100
Specializzazione per le attività di sostegno nella scuola secondaria di II grado	125

Articolo 2 - Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle prove selettive di accesso i candidati in possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 e 3 bis del D.M. n. 92 del 08 febbraio 2019, così come indicato nel D.I. n. 90 del 07 agosto 2020:

Scuola dell'infanzia e primaria:

- titolo di Abilitazione all'insegnamento conseguito presso i Corsi di Laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- diploma Magistrale ivi compreso il diploma Sperimentale ad indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma Sperimentale ad indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'a.s. 2001/2002;

Scuola secondaria di I e II grado:

- il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 o 2 dell'art. 5 del D. Lgs. 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di I o II grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

Si tratta di:

- a) abilitazione specifica sulla classe di concorso relativa al grado di scuola per il quale si intende



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

conseguire la specializzazione per le attività di sostegno;

oppure

b) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato che dia accesso alle classi di concorso vigenti del grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per il sostegno (DPR 19/2016, D.M. 259/2017) e conseguimento di 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

- Gli insegnanti tecnico pratici (ITP) accedono con il diploma indicato come idoneo per le classi di cui alla tabella B del DPR 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Non è necessario il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

A seguito della Nota Interministeriale n. 371182 del 13 agosto 2020:

- i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 59/2017, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal D.M. 259/2017;

- non è consentito l'accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all'ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio.

2. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito **il titolo abilitante all'estero**, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento al Ministero - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

3. I candidati in possesso di titolo di studio **non abilitante conseguito all'estero** sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane, ed il titolo è valutato, ai fini dell'ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall'Ateneo (ex art. 2 comma 2 del D.M. 755 del 6 luglio 2021).

Articolo 3 – Accesso diretto alla prova scritta

1. Ai sensi di quanto disposto con Decreto Interministeriale del 7 agosto 2020 n. 90, accedono direttamente alla prova scritta:

a) con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, su posto sostegno per medesimo grado di scuola per il quale intendono partecipare alle procedure concorsuali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;

b) i candidati affetti da invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. In particolare, in ottemperanza a quanto riportato nella Nota Ministeriale del 10 aprile



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

2019 n. 12914, è ammesso in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), del D.M. 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dall'art. 4, comma 3, del D.M. 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi, compresi coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi).

2. Ai sensi di quanto disposto con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2021 n. 755, accedono direttamente alla prova scritta:

a) esclusivamente per questo ciclo e in deroga all'art. 4, comma 4, del Decreto 8 febbraio 2019 n. 92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, **presso l'Università degli Studi di Siena**, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove. A tale riguardo i candidati devono allegare idonea documentazione attestante l'isolamento e/o quarantena.

Per quanto suindicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, i candidati possono presentare istanza in un solo Ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione.

Articolo 4 – Procedura di presentazione della domanda di iscrizione alla selezione e termini di scadenza

1. Per partecipare alle prove selettive di accesso il candidato deve:

a) **presentare domanda esclusivamente tramite procedura on-line**, dalle ore 12:00 del 26 luglio 2021 alle ore 12:00 del 2 settembre 2021 provvedendo alla registrazione in <https://segreteriaonline.unisi.it/Home.do>. Le istruzioni sulla procedura di presentazione della domanda vengono pubblicate in dettaglio nella pagina del sito web dell'Università degli Studi di Siena <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di>. Si raccomanda, prima di iniziare la procedura di iscrizione alle prove, di consultare il **tutorial**.

Tutti i titoli di ammissione, di cui agli articoli 2 e 3, devono essere posseduti entro la data di avvenuta iscrizione alle prove selettive. L'iscrizione alle prove selettive di accesso hanno termine alle ore 12:00 del 2 settembre 2021.

Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli valutabili, la classe di concorso, nonché la richiesta di esonero dalla prova preselettiva, deve essere indicato, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e sue successive modificazioni e integrazioni, nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione, che devono essere caricate dal candidato sull'apposita procedura on-line di presentazione della domanda di iscrizione alla selezione esclusivamente tramite il:

modulo A - Dichiarazione titoli di accesso - obbligatorio per i:

- candidati che vogliano presentare domanda di iscrizione alle prove selettive per la Scuola dell'infanzia o della Scuola primaria.

modulo B - Dichiarazione titoli di accesso - obbligatorio per i:

- candidati che vogliano presentare domanda di iscrizione alle prove selettive per la Scuola secondaria di I o II grado.

modulo C - Dichiarazione titoli di accesso - obbligatorio per i:

- candidati ITP (Insegnanti Tecnico Pratici) che vogliano presentare domanda di iscrizione alle prove selettive per la Scuola secondaria di I o II grado.

modulo D - Esonero prova preselettiva - riservato solo ai:

- candidati che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
- candidati con invalidità pari o superiore all'80% ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo da quanto



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove (art. 1 comma 7 D.M. 6 luglio 2021 n. 755). I candidati devono inserire oltre al modulo idonea documentazione attestante l'isolamento e/o quarantena.

modulo E - Titoli valutabili Professionali- Servizio di insegnamento - riservato solo ai:

- candidati che abbiano prestato Servizio di insegnamento, entro il termine della scadenza del presente avviso, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione o in grado di scuola diverso.

modulo F - Titoli valutabili Culturali - riservato solo ai:

- candidati che abbiano altri titoli che non costituiscano titoli di accesso.

Il candidato in condizione di disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni, o con invalidità civile o con diagnosi certificativa di Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA), per la fruizione di ausili o di tempo aggiuntivo nello svolgimento delle prove selettive di accesso, deve allegare, durante la procedura on-line di presentazione della domanda, nella sezione "Scelta categoria amministrativa ed ausili di disabilità" idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità o DSA da parte delle autorità preposte.

La documentazione utile ai fini dei supporti personalizzati include:

- certificazione ai sensi della Legge 104/1992;
- certificazione di invalidità civile;
- diagnosi certificativa di DSA rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso e può contattare l'Ufficio Accoglienza Disabili e servizi DSA, Via Banchi di Sotto, 55, Siena (tel. 0577 235415).

Inoltre, nella sezione "Scelta categoria amministrativa ed ausili di disabilità" e in "Scelta tipologia ausilio di disabilità" può indicare gli strumenti compensativi necessari per sostenere la prova.

Il candidato con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) residente in paesi esteri deve presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza accompagnata da una traduzione asseverata in lingua italiana o in lingua inglese.

Tutte le autocertificazioni (modulo A, B, C, D, E e F) sopra citate sono riportate in allegato al presente Avviso, costituendone parte integrante. Non sono prese in considerazione domande di partecipazione prive delle autocertificazioni datate, sottoscritte con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno), scansionate in PDF e che non siano caricate durante la procedura online.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche, occorre indicare con estrema precisione su ogni dichiarazione resa gli estremi dell'Ufficio responsabile dell'Ateneo o della Istituzione Scolastica, ove si possano reperire i dati autocertificati dei titoli. Senza l'inserimento dei dati richiesti il modulo di autocertificazione si considera incompleto.

NOTA IMPORTANTE: Fino al momento in cui il candidato, alla pagina "Conferma scelta concorso", NON clicca sul pulsante "Completa ammissione al concorso" può sempre apportare modifiche ai dati caricati durante la procedura online; nel momento in cui il candidato clicca sul pulsante "Completa ammissione al concorso" non è più possibile effettuare alcuna modifica. Alla pagina "Riepilogo iscrizioni concorso", sezione "Titoli di valutazione" il candidato ha in elenco, visualizzabili, le dichiarazioni inserite durante la procedura.

Le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il candidato può concorrere per più ordini di scuola. Per ognuno di essi deve presentare una domanda, ripetendo la procedura e riproducendo la documentazione necessaria e inerente l'ulteriore grado di scuola per cui intende presentare domanda di ammissione nonché provvedere al relativo pagamento della quota di iscrizione.

L'Università degli Studi di Siena, a seguito dell'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissione, si riserva, in qualsiasi momento prima del rilascio del titolo di specializzazione, di adottare provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti per la partecipazione alla



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

selezione. Tutti i candidati, pertanto, sono ammessi con riserva.

b) pagare, attraverso il sistema PAGOPA, il contributo per la partecipazione di € 100,00 entro la data di scadenza della procedura di presentazione della domanda. Per il pagamento del contributo va utilizzato esclusivamente il circuito PAGOPA; solo a seguito dell'avvenuto pagamento la domanda può considerarsi perfezionata e presentata.

Tutti i candidati, compresi quelli con disabilità, sono tenuti al pagamento della suddetta quota pena l'esclusione. Il contributo per la partecipazione alla selezione, dovuto per ogni grado di scuola per il quale il candidato intende concorrere, non è rimborsabile in alcun caso.

E' escluso dalla selezione:

- il candidato che non abbia utilizzato il sistema PAGOPA;
- il candidato che non abbia pagato il contributo;
- il candidato il cui pagamento non risulti effettuato entro il termine previsto dal presente avviso;
- il candidato che non abbia utilizzato le autocertificazioni in allegato al presente Avviso e non le abbia sottoscritte con firma autografa (sottoscrizione di proprio pugno), scansionate in PDF e caricate durante la procedura online.

Scaduto il termine di iscrizione alle prove selettive non è più consentito presentare alcuna domanda/documentazione o produrre eventuali integrazioni o modifiche. È responsabilità dei candidati verificare la corretta conclusione della procedura di presentazione della domanda. Il candidato deve comunque conservare la ricevuta di avvenuto pagamento del contributo per poterla esibire ove fosse richiesta.

Articolo 5 – Commissioni giudicatrici

1. La Commissione giudicatrice per l'accesso ai corsi di sostegno, per ciascun grado di scuola, è nominata con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Siena. Tale decreto viene pubblicato nell'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Università alle pagine dedicate ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

2. Ogni Commissione è composta da almeno tre docenti universitari, uno dei quali svolge la funzione di Presidente, e può essere eventualmente integrata da esperti delle materie oggetto del corso.

3. Durante lo svolgimento delle prove, la Commissione si avvale dell'assistenza di personale docente e tecnico-amministrativo per il supporto allo svolgimento delle stesse nonché alla vigilanza e all'identificazione dei candidati.

Articolo 6 – Calendario delle prove concorsuali e modalità di svolgimento

1. Il test preselettivo è calendarizzato secondo la seguente ripartizione:

- scuola dell'infanzia: nella mattina del 20 settembre 2021;
- scuola primaria: nella mattina del 23 settembre 2021;
- scuola secondaria di I grado: nella mattina del 24 settembre 2021;
- scuola secondaria di II grado: nella mattina del 30 settembre 2021;

2. La prova scritta è calendarizzata secondo la seguente ripartizione:

- scuola dell'infanzia nella mattina del 12 ottobre 2021;
- scuola primaria nel pomeriggio del 12 ottobre 2021;
- scuola secondaria di I grado nella mattina del 13 ottobre 2021;
- scuola secondaria di II grado nel pomeriggio 13 ottobre 2021;

3. La prova orale è calendarizzata per tutti i gradi di scuola nei giorni:

- 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2021 secondo le ripartizioni che vengono pubblicate alla pagina web <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive.

4. Gli orari e la sede delle prove vengono pubblicati alla pagina web: <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Articolo 7 – Obblighi del candidato

1. I candidati devono presentarsi all'ora di convocazione nella sede stabilita per ciascuna prova per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di pagamento inerente il grado di scuola per cui deve concorrere. Il candidato che si presenta senza documenti, con documenti non validi o in ritardo rispetto all'inizio della prova, non è ammesso a partecipare alla stessa.
2. Al candidato non viene inoltrata alcuna comunicazione personale. Pertanto, il presente avviso e le successive comunicazioni, pubblicate alla pagina: <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive, hanno a tutti gli effetti valore di comunicazione, notifica e convocazione.
3. Il candidato che non si presenta è escluso dalle prove selettive.
4. Il candidato deve svolgere le prove secondo le istruzioni che vengono impartite dalla Commissione e deve rispettare gli obblighi previsti nel presente articolo, pena l'esclusione immediata dalle procedure selettive.
5. Durante il test e le prove scritte i candidati
 - a) devono, pena l'esclusione:
 - fare uso esclusivamente di una penna che viene fornita loro dal personale di vigilanza alle prove dopo l'identificazione e che deve essere riconsegnata al termine della prova;
 - riportare i propri dati anagrafici sulla scheda fornita e seguire le istruzioni indicate in sede dalla Commissione.
 - b) non possono, pena l'esclusione:
 - comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della Commissione esaminatrice;
 - usare cellulari, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, strumenti di calcolo, strumenti di comunicazione di qualsiasi genere, o altri dispositivi tecnologici o di supporto, ad eccezione dei candidati con disabilità o DSA certificata che abbiano presentato apposita richiesta per l'uso di strumenti compensativi all'atto della presentazione della domanda alle prove selettive di accesso;
 - riportare sul materiale concorsuale la firma o segni che possano costituire elemento di riconoscimento del candidato.
6. Il questionario o il testo dell'elaborato, consegnato al candidato prima dell'inizio della singola prova, non può essere visionato prima dell'autorizzazione impartita dalla Commissione giudicatrice. Il candidato deve, altresì, astenersi dal compiere qualsiasi operazione fuori dai tempi previsti nell'avviso.
7. In considerazione dell'attuale situazione sanitaria, l'Ateneo si riserva di pubblicare ulteriori Linee guida a garanzia e prevenzione dei rischi da diffusione del virus Covid-19. A tal fine i candidati sono tenuti a verificare le pagine web dell'Ateneo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive.

Articolo 8 – Prove selettive d'accesso

1. La prova di accesso si articola in:
 - a) un test preselettivo;
 - b) una prova scritta;
 - c) una prova orale.
2. La prova di accesso, predisposta dall'Università degli Studi di Siena, è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:
 - competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
 - competenze su empatia e intelligenza emotiva;
 - competenze su creatività e pensiero divergente;
 - competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. Il test preselettivo e la prova scritta riguardano:
 - competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola:
 - infanzia



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- primaria
- secondaria di primo grado
- secondaria di secondo grado

·competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti:

- riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimenti dell'alunno; aiuto all'alunno per l'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

·competenze su creatività e su pensiero divergente:

- saper progettare e generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

·competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e ad aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica:

- il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di automiglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe o Team di docenti, del Consiglio di interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie; compito e ruolo delle famiglie.

4. Il **test preselettivo** è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui una sola è la risposta corretta. Il candidato deve quindi individuare l'unica risposta esatta. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di 2 (due) ore (120 minuti).

5. L'assenza o il ritardo del candidato al test preselettivo è considerata quale rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la causa.

6. A conclusione della valutazione del test preselettivo l'elenco degli ammessi alla prova scritta, compreso l'elenco di coloro che risultino esonerati dal test preselettivo, è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Siena alla pagina <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive, almeno quattro giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei partecipanti alla prova.

7. È ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché in sovrannumero i soggetti rientranti nell'art.3 del presente bando.

8. Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

9. La **prova scritta** consiste nello svolgimento di una domanda aperta. La prova scritta è diversificata in funzione dei gradi di scuola. La sua valutazione è espressa in trentesimi. La prova scritta ha durata di 2 (due) ore (120 minuti).

10. A conclusione della valutazione della prova scritta, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale con l'indicazione dell'orario di convocazione, viene pubblicato sulle pagine web dell'Università degli Studi di Siena all'indirizzo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive, almeno quattro giorni prima della data prevista per lo svolgimento della prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione viene inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.

11. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito alla prova scritta un punteggio minimo di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

12. La **prova orale** verte sui contenuti delle prove scritte e su aspetti motivazionali.

13. La valutazione della prova orale è espressa in trentesimi. La prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi).

14. L'esito della valutazione della prova orale viene pubblicato sulle pagine web dell'Università degli Studi di Siena all'indirizzo: <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21->



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

corsi-di nella sezione Prove selettive.

Articolo 9 – Titoli valutabili

1. La Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 10 punti per i titoli valutabili, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 art. 6, comma 8.

2. Sono valutabili i seguenti titoli:

a) **Titoli professionali** (solo per attività di sostegno e fino a un massimo di 4 punti)

1) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine della scadenza del presente avviso, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione:

- da 180 a 359 giorni: 1 punto
- da 360 a 539 giorni: 2 punti
- da 540 a 719 giorni: 3 punti
- da 720 giorni in poi: 4 punti

2) Servizio di insegnamento prestato, entro il termine di scadenza del presente avviso, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità in grado di scuola diverso da quello per il quale si intende conseguire la specializzazione:

- da 180 a 359 giorni: 0,5 punti
- da 360 a 539 giorni: 1 punto
- da 540 a 719 giorni: 1,5 punti
- da 720 a 899 giorni: 2 punti
- da 900 a 1079 giorni: 2,5 punti
- da 1080 a 1259 giorni: 3 punti
- da 1260 a 1439 giorni: 3,5 punti
- da 1440 giorni in poi: 4 punti

b) **Titoli culturali** (massimo 6 punti):

- 1 punto per ogni laurea di I o II livello o di ordinamento previgente il D.M. 509/99 che non costituisca titolo di accesso;
fino ad un massimo di 4 punti così acquisibili:
 - dottorato di ricerca: 2 punti per ogni dottorato;
 - master universitario, corso di specializzazione universitario: 1 punto per ogni master universitario o corso;
 - corso sulle attività di sostegno organizzato dagli Uffici Scolastici Regionali e/o Provinciali, di durata annuale, con verifica finale, o corso universitario di perfezionamento, aggiornamento, alta formazione attinente alle materie del corso per cui si richiede l'iscrizione, di durata annuale, con verifica finale: 0,5 punti per ogni corso.

3. Eventuali titoli conseguiti all'estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati. Nel caso di titoli culturali, questi devono essere muniti delle previste dichiarazioni di valore predisposte dalle competenti Rappresentanze diplomatiche italiane del paese nel quale il titolo è stato rilasciato.

4. Non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati.

5. I periodi di servizio sovrapposti, anche se prestati in ordini di scuola differenti, vengono conteggiati una sola volta.

6. I titoli valutabili devono essere posseduti entro il termine di iscrizione alle prove selettive di accesso fissato **per le ore 12:00 del 2 settembre 2021**.

7. I titoli valutabili devono essere obbligatoriamente indicati caricando durante la procedura online le "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" qui di seguito elencate:

Modulo E per candidati che abbiano prestato Servizio di insegnamento, entro il termine della scadenza del presente avviso, nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione, statali e paritarie, per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nel grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione o in grado di scuola diverso;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Modulo F per i candidati che abbiano altri titoli culturali che non costituiscano titoli di accesso.

8. Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati in altra occasione. Non è consentito presentare o integrare in alcun modo le "Dichiarazioni sostitutive di certificazione" o i documenti in date e modalità diverse rispetto a quelle specificate. Nel caso in cui non fossero indicati i titoli valutabili nei termini e nelle modalità previste nel presente avviso, tali requisiti, anche se posseduti, non sono considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.

La commissione giudicatrice procede a valutare i titoli presentati solo per i candidati che hanno superato la prova orale. La valutazione dei titoli viene pubblicata sulla pagina web <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Prove selettive, prima dello svolgimento della prova orale.

L'Ateneo si riserva, in ogni momento, di verificare l'autenticità dei titoli professionali e culturali autocertificati.

Articolo 9 – Graduatoria finale

1. La graduatoria finale relativa a ciascun grado di scuola è formata sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli professionali e culturali (massimo 10 punti). Il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
2. In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento su posto sostegno nel grado di scuola per il quale intende conseguire la specializzazione.
3. In caso di ulteriore parità, ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio, prevale il candidato anagraficamente più giovane.
4. E' ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili.
5. La graduatoria finale di ogni grado di scuola è approvata con Decreto Rettorale, e viene pubblicata sull'Albo online e sulle pagine web dell'Università degli Studi di Siena all'indirizzo <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di>.
6. Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i candidati. I candidati sono tenuti a prenderne visione direttamente in quanto nessuna comunicazione è inviata agli stessi, né fornita telefonicamente.
7. La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la partecipazione al concorso e della veridicità delle dichiarazioni rese mediante autocertificazione.
8. In caso di collocazione in posizione utile in graduatorie differenti, i candidati, in sede di perfezionamento dell'iscrizione, devono comunque optare per un solo grado di scuola.
9. Alla verifica dell'esito delle immatricolazioni si procederà d'ufficio allo scorrimento delle graduatorie, qualora tutti i posti non fossero stati ricoperti.

Articolo 10 – Ammissioni in soprannumero

Per ragioni di carattere organizzativo l'Università degli Studi di Siena ha previsto un numero di posti in soprannumero tali da garantire l'immatricolazione al corso ai candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione **esclusivamente presso l'Università degli studi di Siena**

- a) abbiano sospeso il percorso oppure, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso. Nel caso di sospensione della carriera è possibile il riconoscimento dei crediti già eventualmente acquisiti come previsto dall'art. 3 comma 5 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92;
- b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni. Per questi candidati l'Ateneo predispone percorsi abbreviati, fermo restando l'obbligo di acquisire 9 cfu di laboratori e 12 cfu di tirocinio espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011;
- c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie finali di merito, ma non in posizione utile per l'ammissione al corso.

Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi diverse da quelle consentite dal presente Avviso.

Le modalità di iscrizione per i candidati di cui al presente articolo vengono pubblicate alla pagina web <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di>



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Articolo 11 – Immatricolazione

1. I candidati ammessi al Corso, relativo al grado di scuola per cui hanno effettuato la selezione e per il quale vogliono effettuare l'iscrizione sono tenuti ad immatricolarsi, pena la decadenza, tramite idonea procedura online nel portale di "Segreteria on-line" presente nella pagina web www.unisi.it.
2. Le istruzioni sulla procedura, le scadenze e le disposizioni, vengono pubblicate nella pagina del sito web dell'Università degli Studi di Siena nella sezione riservata ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di>
3. La tassa di immatricolazione al corso è fissata in € 2.500,00 e non è suscettibile di alcuna riduzione. Sono, invece, esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione dovuta coloro che, all'atto dell'immatricolazione, risultano in possesso di condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.
4. È prevista la seguente rateizzazione dell'importo: prima rata € 1.000,00 (a cui sono aggiunti € 16,00 di imposta di bollo virtuale) da pagare entro la data di scadenza dell'immatricolazione e una seconda rata € 1.500,00 il cui pagamento va effettuato entro la data di scadenza fissata per il 31 marzo 2022.
5. Per il pagamento va utilizzato esclusivamente il sistema PAGOPA così come descritto nel sito di Ateneo. Il candidato che non abbia utilizzato il sistema di pagamento PAGOPA oppure che non abbia pagato il contributo o lo abbia saldato solo in parte oppure il cui pagamento non risulti effettuato entro il termine previsto dal presente avviso non ha perfezionata l'immatricolazione non è ammesso al corso.
6. La tassa di immatricolazione, una volta versata, non è rimborsabile in alcun caso.
7. Gli immatricolati possono rinunciare agli studi, con apposita dichiarazione scritta da far pervenire agli uffici preposti, durante la frequenza dei corsi, solo se in regola con il versamento del contributo di frequenza dovuto alla data della formale rinuncia espressa. Il mancato pagamento della contribuzione non costituisce rinuncia tacita agli studi.
8. È prevista la sospensione dell'iscrizione al corso, con eventuale iscrizione ad una edizione successiva del corso, per i casi di maternità o per gravi motivi di salute, su apposita richiesta scritta dell'interessata/interessato da far pervenire agli uffici preposti, durante la frequenza dei corsi, solo se in regola con il versamento del contributo di frequenza dovuto alla data della formale richiesta di sospensione espressa.

Articolo 12 – Incompatibilità

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. 249/2010, la frequenza dei corsi di sostegno è incompatibile, ai sensi della vigente normativa, con l'iscrizione a:
 - a) corsi di dottorato di ricerca,
 - b) qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.
2. I candidati che frequentano corsi di cui alle lettere a) e b) possono essere ammessi alla sola procedura concorsuale in oggetto. Al momento dell'immatricolazione devono aver sospeso la frequenza dei predetti corsi.

Articolo 13 – Didattica e svolgimento dei corsi

1. L'inizio dei corsi e il calendario delle attività formative vengono pubblicati alla pagina web <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di> nella sezione Didattica.
2. L'organizzazione della didattica e i criteri di valutazione della stessa e dell'esame finale sono definiti dal D.M. 30 settembre 2011 (artt. 7, 8, 9 e allegati a, b e c).
3. La frequenza al corso cui si è ammessi è obbligatoria. Le assenze sono permesse nella misura massima del 20% per ciascun insegnamento. Il monte ore relativo è recuperato attraverso modalità definite dai titolari degli insegnamenti. Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo di frequenza integrale delle attività previste.
4. L'Ateneo predispone percorsi abbreviati, finalizzati all'acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione, fermo restando l'obbligo di acquisire 9 cfu di laboratori e 12 cfu di tirocinio espressamente previsti dal D.M. 30 settembre 2011, e per coloro che hanno sospeso, causa maternità o gravi motivi di salute, prevede il riconoscimento dei crediti già eventualmente



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

acquisiti come previsto dall'art. 3 comma 5 del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92.

5. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi da attività formative pregresse se non quelle indicate nel presente bando.

Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Maria Grazia Lucci.

2. Le disposizioni del presente avviso atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento avvengono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modificazioni e integrazioni. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo la normativa vigente e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei dati personali dello studente è acquisibile nella sezione Privacy del portale di Ateneo <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

2. L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore, prof. Francesco Frati. Il candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: rettore@pec.unisipec.it oppure casella e-mail: segreteria.rettore@unisi.it.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo studente e l'Università. L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'esclusione dall'avviso.

Articolo 16 – Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente provvedimento è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e alla pagina web <https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2020-21-corsi-di>.

Eventuali variazioni e integrazioni del contenuto del presente Avviso sono rese note mediante le predette pagine web.

2. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alle procedure di selezione. L'Amministrazione universitaria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

3. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino dichiarazioni mendaci, indicazione di dati non corrispondenti al vero e uso di atti falsi - fermo restando le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R n. 445/2000), il candidato viene automaticamente escluso e perde tutti i benefici eventualmente maturati. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di contro interessati e i contributi versati dall'interessato non verranno rimborsati.

4. L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e dei recapiti da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telefonici e non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

5. Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati



Visto

Il Responsabile del procedimento

Maria Grazia Lucci

Visto

Il Direttore generale vicario

Giovanni Colucci

Allegati:

1. modulo A - Scuola dell'infanzia o della Scuola primaria – Requisiti di ammissione
2. modulo B - Scuola secondaria I o il II grado - Requisiti di ammissione- Abilitazione/Laurea+24CFU
3. modulo C - Scuola secondaria I o il II grado - Requisiti di ammissione- ITP
4. modulo D - Esonero prova preselettiva
5. modulo E - Titoli valutabili Professionali
6. modulo F - Titoli valutabili Culturali